

N. 33/19 R.G. TRIB

N. 2169/2017 R.G. N.R.

DEP. IN CANCELLERIA

il 24.11.19

Ricevuto avviso deposito sentenza da

P.M. il _____

dal P.G. il _____

estratto contumaciale notificato

il _____

IL FUNZIONARIO

N. 645/19 REG. SENTENZE

N. _____ REG. ESECUZIONE

N. _____ CAMP. PENALE

REDATTA SCHEDA

IL _____

IL FUNZIONARIO



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

ART. 544 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE On. d.ssa. Incoronata PADULA, all'udienza del 25 novembre 2019, ha pronunciato, in Camera di Consiglio, a seguito di richiesta di **Giudizio**

Abbreviato, la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

VENDITTI Vittorio, nato a Gambatesa il 31.5.1966, ivi residente in Vico I San Nicola n. 5;

Libero – Presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 595 co. III CP., perché quale amministratore del sito "gambatesaweb", pubblicava sul relativo blog, in data 14.6.2017 e 21.6.2017 scritta a propria firma, rendendoli disponibili on line, offensivi della reputazione di Testa Angela, definita "scema", "scemetta, scialba ed insulsa, inutile vipera frustrata"; "autentiche cesse"; "va bene un mostro ma trovarne due allo stesso momento è troppo"; "... lo stalking per venire praticato, presuppone che la vittima designata sia in grado di mostrare i dovuti requisiti, cosa da me più volte smentita con la giusta ripugnanza che forse chiarisce che a venir molestato potrei essere io dalla mia controparte ...".

In Campobasso, pubblicato on line il 14.6.2017 e il 21.6.2017

o==o==o==o==o==o==o==o==o==o

Con l'intervento del P.M.O., d.ssa Antonella CIRELLI e del difensore, per la costituita parte civile sig.ra Testa Angela, l'avv. Rosario LOSITO e del difensore, per l'imputato, avv. Stefano BRIENZA, del Foro di CAMPOBASSO.

Le parti hanno concluso come segue:

- **Il P.M.:** chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi alla pena pari a 8 Mesi di reclusione;
- **la difesa della parte civile:** chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e conclude come da conclusioni scritte depositate in udienza;
- **la difesa dell'imputato:** chiede dichiararsi l'improcedibilità per violazione del divieto di ne bis in idem; in subordine, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in ulteriore subordine, perché il reato non è sufficientemente provato.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto di citazione regolarmente notificato Venditti Vittorio veniva chiamato a rispondere del reato in epigrafe indicato.

All'udienza fissata per il dibattimento, tenutasi in 14.02.2019, l'imputato veniva dichiarato assente atteso che lo stesso aveva ricevuto la notifica del DCG e nominato difensore di fiducia; la difesa, munita di procura speciale, chiedeva di definire il giudizio con rito abbreviato subordinato alla produzione della sentenza n.323/1018; si costituiva la p.o. con regolare dichiarazione di costituzione di parte civile; il Giudice, nulla osservando il P.M., ammetteva il rito alternativo così richiesto ed ammetteva la costituzione di p.c.; all'udienza del 25.11.2019, dispostasi la rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudicante, con la conferma dell'ordinanza resa dal precedente magistrato in ordine all'ammissione del rito abbreviato, revocata l'assenza dell'imputato, le parti venivano invitate a formulare le rispettive conclusioni; il P.M. depositava fascicolo di parte.

Dalla lettura degli atti si evince che, nelle date del 14.06.2017 e 21.06.2017, sul blog creato sul web denominato "www.gambatesaweb.it" venivano pubblicati due articoli, riportanti le espressioni sì descritte al capo di imputazione, a firma dell'imputato, quale amministratore del suddetto blog, ritenute dirette ad offendere la reputazione della p.o.

Dalle indagini espletate al fine di individuare l'autore del testo in imputazione, gli operanti, sulla base dei codici IP utilizzati per la pubblicazione degli articoli e del provider della compagnia telefonica, hanno consentito di identificare, nell'odierno imputato, l'intestatario dell'utenza telefonica n.391.1642290 attivata per la pubblicazione dei due articoli.

In tema di diffamazione, il *blogger risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del c.3 dell'art. 395 c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati...* (cfr. Cass. Pe. Sez V, Sent. n.12546 del 8.11.2018; (Cass. pen., sez. V, del 14.11.2016 – 1 febbraio 2017 n.4873).

Anche, l'identità della parte lesa risulta, con tutta evidenza, facilmente individuabile tramite l'indicazione del nominativo, nel contesto degli articoli e della denuncia querela sporta dalla stessa: "*per la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo della stampa (come in ogni altra forma di diffamazione) la persona cui è diretta l'offesa deve essere determinata: non è necessario che sia indicata nominativamente, ma occorre che sia indicata in modo tale da poter essere agevolmente e con certezza individuata*" (Cass. pen., sez VI, 24.04.1972 – 7.10.1072, n. 466).

La comunicazione risulta, inoltre, rivolta ad una pluralità di destinatari, quali fruitori del blog: "*per la sussistenza del reato di diffamazione non è necessario che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purchè risulti rivolta a più soggetti*" (Cass. pen., sez. V, 21.12.2000 – 20.02.2001, n. 6920).

Ciò nondimeno, l'imputato va assolto dal reato a lui ascritto.

Il delitto di diffamazione tutela la reputazione attinente all'aspetto esteriore della tutela dell'individuo ed al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale (cfr. Cass. Pen. Sez V sent. N.30455 del 02.05.2019)

Considerato il contenuto intrinseco dei testi pubblicati, questi non risultano offensivi della reputazione della persona offesa, intesa quale "senso della dignità personale nell'opinione degli altri" (cfr. Cass. pen., 28.02.1995 – 24.03.1995, n. 3247).

Le espressioni utilizzate nel contesto dei due articoli possono, invero, apparire "forti" e "pungenti" indi "squalificanti" per la destinataria ma di fatto esse sono contenute sul piano di una "critica" serrata rivolta all'attività "pubblica" della p.o., quale coordinatrice del gruppo dei volontari del Castello del Comune di Gambatesa!

A parere di questo giudicante, le frasi riportate non risultano rispondere al reato di diffamazione ma appaiono frutto di un "apprezzamento soggettivo" rivolto alla gestione ed alla organizzazione tenuta dalla p.o. all'interno di detto gruppo, infatti: "il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti" (vedi per tutte cfr. Cass. Sez. V, 2.07.2004-25.01.2005 n.2247).

Non vi è stata prova di una lesione alla reputazione della parte offesa intesa come lesione dell'onore e della stima diffusa nell'ambiente sociale in conseguenza del contenuto degli scritti in imputazione.

L'imputato deve, quindi, essere mandato assolto, quantomeno con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'art.530 II° comma c.p.p.

ASSOLVE

Venditti Vittorio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 60.

Campobasso, li 25.11.2019.

IL FUNZIONARIO
Dr. Giovanni SANTORO

Il GOP
dott.ssa Incoronata Padula

Deposito in Buca
n° 24/11/2019
IL FUNZIONARIO
Dr. Giovanni SANTORO